



COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Seduta del 23-06-2026
Deliberazione del Consiglio Comunale

Atto n. 30 Seduta del 23-06-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

L'anno duemilaventisei il giorno ventitré del mese di Giugno alle ore 15:32, nella Civica Residenza e, precisamente, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in Seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	ZUCCARINI STEFANO	Presente	14	FRIGERI MARIA	Presente
2	AQUILINI GIAN LUIGI	Presente	15	GALLIGARI GIUSEPPE	Presente
3	BADIALI NICOLA	Presente	16	GAMMAROTA GIORGIO	Assente
4	BARBETTI RITA	Assente	17	GUALDONI VALENTINA	Presente
5	BORTOLETTI MICHELE	Presente	18	MALARIDOTTO MAURO	Presente
6	BRAVI MARIO	Presente	19	MASCIOTTI MAURO	Presente
7	DE FELICIS MARCO	Presente	20	MATTIOLI DIEGO	Presente
8	DI NICOLA BARBARA	Presente	21	PACINI LEONARDO	Presente
9	FANTAUZZI DAVID	Presente	22	PIERMARINI FEDERICA	Presente
10	FELIZIANI TOMMASO	Assente	23	PINNA PIER FRANCESCO	Presente
11	FILENA TIZIANA	Assente	24	POLLI RICCARDO	Presente
12	FLAGIELLO DANIELA	Presente	25	RICCIONI ANGELO	Presente
13	FRANQUILLO MAURA	Presente			

PRESENTI 21 - ASSENTI 4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. VANIA CECCARANI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE AVV. GIUSEPPE GALLIGARI, che invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri: Marco De Felicis, Riccardo Polli, Maura Franquillo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 08-06-2026 dal SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla I^a Commissione Consiliare, in data 17/06/2026 e che la stessa ha espresso parere favorevole;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione Economico – Finanziario espresso in data 15/06/2026;

UDITI gli interventi della Dott.ssa Isenia Fiorani, Funzionario dell'Area Servizi Finanziari e Gestione del Personale, che illustra la proposta, dei Consiglieri Comunali, le repliche e le dichiarazioni di voto come da registrazione audio e video della seduta conservata agli atti della Segreteria Generale;

Al termine degli interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il punto all'Ordine del Giorno;

Con il seguente esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n.21, voti favorevoli n.15, voti contrari n.2 (Bravi Mario, Franquillo Maura), astenuti n. 4 (Fantauzzi David, Frigeri Maria, Mattioli Diego e Masciotti Mauro) espressi in orna palese e con sistema elettronico di voto

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10 - quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. Di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. Di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Foligno;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;
7. Di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

INFINE, considerata l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riporta il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti n. 21, voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 2 (Bravi Mario, Franquillo Maura), astenuti n. 4 (Mattioli Diego, Masciotti Mauro, Fantauzzi David, Frigeri Maria) espressi in forma palese e con sistema elettronico di voto

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

^^^^

AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE

Proposta di Atto Consiliare

Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 69 del 29/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 70 del 29/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2026-2028;
- la deliberazione n. 20 del 12/01/2026, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2026-2028 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 147 del 30/03/2026, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028;

Premesso che:

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Dato atto pertanto che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo

complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell’ente e ciò in deroga *“all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 Settembre 2026;
- l’art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Atteso che l’estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’Ente, permettendo l’incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all’equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non

sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Richiamata l'allegata Relazione del dirigente dell'Area Servizi Finanziari, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono rappresentate le risultanze dei carichi trasmessi ad ADER tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2023 non ancora riscossi, l'ammontare dei relativi crediti iscritti nei residui attivi, l'accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, i carichi già stralciati ed ogni ulteriore elemento dai quali emerge il mantenimento degli equilibri di finanziari a seguito della adesione al predetto provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*, in quanto l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* avrà effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. Di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale,

rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

4. Di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Foligno;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;
7. Di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

08-06-2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISENIA FIORANI

AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES –
ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL
DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-06-2026

**AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL
PERSONALE**
MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES –
ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL
DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-06-2026

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI E GESTIONE DEL
PERSONALE
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE GALLIGARI

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. VANIA CECCARANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES –
ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL
DECRETO-LÈGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-06-2026

**AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE
DEL PERSONALE
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES –
ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL
DECRETO-LÈGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-06-2026

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI E GESTIONE DEL
PERSONALE
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI FOLIGNO



**ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES –
Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e
Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n.
38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88**

Relazione illustrativa

Sommario

PREMESSA	3
POSSIBILITA' PER L'ENTE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI	4
PROCEDURA DI DETTAGLIO	4
CARICHI RESIDUI AFFIDATI AD ADER dal 01/01/2000 al 31/12/2023 (situazione al 16 MAGGIO 2026)	5
SITUAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA NELLA CONTABILITA' DELL'ENTE	6
POSSIBILI EFFETTI SUL BILANCIO IN CASO DI ADESIONE	8

PREMESSA

La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026) introduce importanti novità, per gli enti locali, sulla rottamazione quinquies.

Le disposizioni relative alla rottamazione sono dettate dall'art. Art. 10-quinquies (*Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'[articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199](#), ai carichi degli enti territoriali*) che così recita:

Art. 10-quinquies (Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'[articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199](#), ai carichi degli enti territoriali). - 1. Le disposizioni dell'[articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199](#), si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

- a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*
- b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'[articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025](#), con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;*
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;*
- d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'[articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025](#) entro il 31 dicembre 2026;*
- e) gli effetti di cui all'[articolo 1, comma 94, lettera a\), della legge n. 199 del 2025](#), si determinano alla data del 31 gennaio 2027;*
- f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del [codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque*

denominati, compresi quelli di cui all'[articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e quelli di cui all'[articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#).

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'[articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), all'[articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e all'[articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici».

POSSIBILITA' PER L'ENTE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI

In sintesi, l'articolo 10-quinquies, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L'applicazione della misura agevolativa (limitata alle sanzioni ed interessi) è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato di una delibera consiliare corredata dal parere dell'organo di revisione da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione **entro il 30 giugno 2026** secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà, sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

La decisione dell'Ente è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo apportare alcuna modifica ai criteri individuati dalla normativa primaria (è preclusa la possibilità di scegliere quali entrate definire, il numero delle rate, le annualità..).

PROCEDURA DI DETTAGLIO

Di seguito si riepiloga la procedura di dettaglio della definizione agevolata:

La dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;

- entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- l'Agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute a titolo di definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
- gli effetti sulle dilazioni, di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

CARICHI RESIDUI AFFIDATI AD ADER dal 01/01/2000 al 31/12/2023 (situazione al 16 MAGGIO 2026)

Dalle risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, alla data del 16 Maggio 2026, sono emersi i seguenti carichi non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023

CARICO RESIDUO per ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	€ 18.703.622,01
CARICO RESIDUO per VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	€ 10.062.711,10
TOTALE	€ 28.766.333,11

Di seguito si espongono le informazioni relative ai carichi delle entrate tributarie e patrimoniali:

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	
IMPOSTA	€ 13.487.305,88
SANZIONI	€ 4.851.649,98
INTERESSI	€ 364.666,15
TOTALE RESIDUO ADER ENTRATE TRIB. E PATRIM.	€ 18.703.622,01

Per le entrate tributarie, in caso di adesione alla rottamazione, non saranno dovute le sanzioni e gli interessi.

Di seguito si espongono le informazioni relative ai carichi delle violazioni del codice della strada:

VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	
SANZIONI	€ 6.732.210,00
MAGGIORAZIONI (INTERESSI)	€ 2.461.600,00
RECUPERO SPESE DA VIOLAZIONE	€ 697.692,00
VARIE (RECUPERI SPESE LEGGE 689/81, SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/81...)	€ 171.209,10
TOTALE RESIDUO ADER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	€ 10.062.711,10

Per le violazioni del codice della strada, in caso di adesione alla rottamazione, non saranno dovute le maggiorazioni

SITUAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA NELLA CONTABILITA' DELL'ENTE

A fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 16 Maggio 2026, a fronte dei quali risultano accantonate somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità e stralciati dal conto del bilancio i seguenti importi, come segue:

TIPO ENTRATA	ANNO RESIDUO	IMPORTO RESIDUO AL 24/05/2026	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	CREDITI GIA' STRALCIATI
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	2013			€ 383.607,73
	2014			€ 1.122.854,14
	2015			€ 1.253.522,35
	2016			€ 1.422.089,10
	2017			€ 798.292,52
	2018			€ 1.323.789,07
	2019			€ 1.861.279,03
	2020	€ 1.320.604,86	€ 1.101.836,17	0.00
	2021	€ 1.430.622,01	€ 1.197.936,79	0.00
	2022	€ 66.074,19	€ 56.003,65	0.00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI		€ 2.817.301,06	€ 2.355.776,61	€ 8.165.433,94

TIPO ENTRATA	ANNO RESIDUO	IMPORTO RESIDUO AL 24/05/2026	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	CREDITI GIA' STRALCIATI
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	2015			€ 1.016.876,42
	2016			€ 227.041,27
	2017			€ 973.862,71
	2018			€ 606.544,42
	2019			€ 485.913,92
	2020	€ 399.016,86	€ 346.985,06	
	2021	€ 590.459,99	€ 513.464,01	
TOTALE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA		€ 989.476,85	€ 860.449,07	€ 3.310.238,74

POSSIBILI EFFETTI SUL BILANCIO IN CASO DI ADESIONE

L'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimata prudenzialmente nel 45 % del valore dei carichi interessati, stima che tiene conto della media percentuale degli incassi da definizione agevolata rispetto alla riscossione ordinaria dal 2017 al 30.11.2024 (fonte Ufficio Parlamentare di Bilancio – Audizione del 26 marzo 2025 dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell'ente della riscossione e nell'ambito dell'esame del DDL n. 1375)

Gli effetti sul bilancio risulteranno positivi con riferimento ai crediti già stralciati dal bilancio relativi alle annualità 2013/2019, in quanto consentirebbe una potenziale riduzione dei residui attivi anche sugli esercizi successivi (2020/2022). Va altresì segnalato che la possibilità di rateizzazione consentirà all'ente di valutare gli effetti della rottamazione a livello di bilancio in un lasso temporale di lungo termine e che la dilazione degli incassi nel tempo non consentirà di avere riflessi sulla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità.

Il Funzionario EQ

Dott.ssa Isenia Fiorani

***Il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e
Gestione del personale***

Dott.ssa Michela Marchi